



Comune di Luzzara (RE)

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 36 del 16.12.2025

Al Consiglio Comunale

L'anno 2025, il giorno 18 del mese di Dicembre, l'organo di revisione economico-finanziaria visiona la documentazione ricevuta il 11 dicembre u.s. per esprimere il proprio parere in riferimento alla **Proposta 56/2025** in relazione alla revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2024 e relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione ai sensi dell'art.20 del D.lgs. n. 175/2016 e relativa approvazione.

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Richiamati

- il piano operativo di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con provvedimento a firma del Sindaco Andrea Costa in data 22/06/2015 e la successiva relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate anno 2015, datata 29/03/2016;
- la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2016, ai sensi del citato articolo 24 (c.d. 'Revisione straordinaria delle Partecipate') del T.U.S.P, con deliberazione del consiglio comunale n.26 del 29.09.2017, in conformità alle Linee di indirizzo emanate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n.19 del 19 Luglio 2017; tale atto ricognitivo costituisce ai sensi dell'art.24, comma 2, del T.U.S.P aggiornamento del piano adottato in base all'art. 612 prima citato;
- la razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 alla data del 31/12/2017 con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 21/12/2018, avente ad oggetto: "Revisione annuale delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 al 31.12.2017. Anno 2018. Determinazioni conseguenti";
- la razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 alla data del 31/12/2018 con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 20/12/2019, avente ad oggetto: "Revisione annuale delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 al 31.12.2018. Anno 2019. Determinazioni conseguenti";
- la razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 alla data del 31/12/2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 21/12/2020, avente ad oggetto: "Revisione annuale delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 al 31.12.2019. Anno 2020. Determinazioni conseguenti";
- la razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 alla data del 31/12/2020 con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 22/12/2021, avente ad oggetto: "Revisione annuale delle società"

partecipate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 al 31.12.2020. Anno 2021. Determinazioni conseguenti”;

- la razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 alla data del 31/12/2021 con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 19/12/2022, avente ad oggetto: “Revisione annuale delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 al 31.12.2021. Anno 2022. Determinazioni conseguenti”;
- la razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 alla data del 31/12/2022 con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20/12/2023, avente ad oggetto: “Revisione annuale delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 al 31.12.2022. Anno 2023. Determinazioni conseguenti”;
- la razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 alla data del 31/12/2023 con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 30/12/2024, avente ad oggetto: “Revisione annuale delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 al 31.12.2023. Anno 2024. Determinazioni conseguenti”;

Visto il d.lgs. 175/2016 ed in particolare l'articolo 20, il quale disciplina la revisione periodica delle partecipate, in base al quale le amministrazioni sono tenute ad adottare un piano di razionalizzazione qualora rilevi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 31/05/2017, ad oggetto: “Società ed enti partecipati: definizione di linee di indirizzo al fine di incidere sulle relative scelte gestionali e politiche di spesa.”;

DATO ATTO che, con la suddetta razionalizzazione periodica alla data del 31/12/2023 il Consiglio Comunale disponeva:

1) di confermare il possesso delle quote delle seguenti società:

- Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale srl di Reggio Emilia;
- S.A.BA.R. Spa;
- S.A.BA.R. Servizi srl;
- Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana Srl;
- IREN Spa;
- AGAC Infrastrutture Spa;
- LEPIDA Spa;

in particolare, la partecipazione in Iren S.p.a. è comunque mantenuta ex lege, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3 del d.lgs 175/2016 in base al quale: “Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”;

2) di confermare la volontà di pervenire all'alienazione delle quote delle due società di seguito indicate:

- Piacenza Infrastrutture S.p.a. con una percentuale di partecipazione **dello 0,4293%**, perché non più indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, in quanto la società rientra nei parametri di cui all'art.20, comma 2, lettera b) (senza dipendenti) e svolge attività analoghe a quelle della società AGAC Infrastrutture S.p.a. (art.20, comma 2, lettera c) ed inoltre è proprietaria di reti idriche che servono il territorio di Piacenza;
- Infrastrutture Fluviali S.r.l. con una percentuale di partecipazione **del 1,61%** perché non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente;

Visto l'esito delle procedure di alienazione delle quote delle suddette due società dalla Relazione Tecnica (Allegato B);

Considerato che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2024 dalla quale emerge che non vi sono nuovi interventi di razionalizzazione da adottare,

VISTA la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio:

- ✓ Allegato A) Scheda di Revisione Periodica partecipazioni detenute al 31.12.2024
- ✓ Allegato B) Scheda Relazione Attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni da approvarsi entro il 31.12.2024

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** all'approvazione della **proposta n. 56/2025** in relazione alla revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2024 e relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione ai sensi dell'art.20 del D.lgs. n. 175/2016 e relativa approvazione invitando a compiere ogni atto si renda opportuno e necessario per rispettare la previsione di alienazione già programmata.

Modena, li 16.12.2025

Il Revisore Unico
dott. Patrizia Iotti